



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
PRESIDENZA

N. DI PROT. ...136.44..... ROMA, ...30 LUG. 2021.....

RISPOSTA A NOTA DEL ..... N. ....ALL. N.....

Oggetto: Linee guida per il settore penale e per il settore civile e lavoro per il periodo di emergenza epidemiologica dal 01.08.2021 sino al 31.12.2021.

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Al Sig. Presidente della Camera penale

Al Sig. Presidente della Camera civile

e p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma

Al sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di  
Roma

Al Sig. Comandante del Nucleo CC. del Tribunale

Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S.

Al Sig. Responsabile del servizio Sorveglianza Varchi –  
Polizia Penitenziaria

Alla Unisecur s.r.l.

L O R O S E D I

Si trasmette, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, la nota relativa all'oggetto.

Il Presidente del Tribunale

*Roberto Reali*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

**Oggetto: Linee guida per il settore penale per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2021.**

**Il Presidente  
La Dirigente Amministrativa**

*Visto* l'art. 7 del d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"), in corso di conversione in legge, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

- *rilevato* che le disposizioni in materia di attività giurisdizionale civile e penale, dettate dall'art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 23 commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono valide ed efficaci sino alla scadenza del predetto termine;

- *viste* le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura con le quali sono state adottate linee-guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria a seguito della diffusione e della ripresa della pandemia in atto e, in particolare, la delibera del 4 novembre 2020;
- *visto* il verbale della riunione in data 15.7.2021 con l'Ordine degli Avvocati di Roma, la Camera penale e la Camera civile;
- *richiamati* i provvedimenti organizzativi sinora adottati per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel settore penale (da ultimo in data 24, 25 e 30 novembre 2020);
- *ritenuto*, pertanto, che tali provvedimenti devono essere prorogati sino al 31 dicembre 2021;

### **dispongono**

sono prorogate sino al 31 dicembre 2021 le linee guida e le misure organizzative attualmente in vigore e dettate dai provvedimenti di questa Presidenza e della Dirigenza Amministrativa degli scorsi 24, 25 e 30/11/2020, ad eccezione del numero massimo dei processi che è possibile fissare in ciascuna udienza.

Con specifico riferimento al secondo punto di pagina 5 di quelle linee guida, come chiarito con la successiva integrazione del 30 novembre, resta valida l'autorizzazione per i Giudici del dibattimento e per i Giudici della sezione GIP/GUP a tenere un numero di udienze superiore ai limiti indicati nel provvedimento del 24 novembre, previo accertamento da parte dei Presidenti di sezione ed interlocuzioni con i Direttori della possibilità di effettiva assistenza del personale della propria cancelleria.

Si ringraziano i giudici ed il personale amministrativo per l'impegno e la collaborazione con cui, in questa difficile ed prolungata grave congiuntura, stanno assicurando, entro limiti di sicurezza, lo svolgimento delle attività giurisdizionali di questo Tribunale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *web* del Tribunale.

Roma, 30 luglio 2021

Il Presidente del Tribunale

*Roberto Reali*



La Dirigente Amministrativa

*Caterina Stranieri*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

**Oggetto: attività del settore civile e lavoro per l'attuale periodo di emergenza epidemiologica dal 01.08.2021 sino al 31.12.2021.**

**Il Presidente  
 La Dirigente Amministrativa**

*Visto l'art. 7 del d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"), in corso di conversione in legge, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;*

*- visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ("Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"), convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87, che all'art. 10, comma 1, ha introdotto modifiche all'art. 1, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, estendendo l'efficacia della normativa di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 19/2020 "fino al 31 luglio 2021", quale termine previsto dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;*

*- rilevato che le disposizioni in materia di attività giurisdizionale civile e penale, dettate dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, commi 3,4,5,6,7,8 e 10 e dall'art. 23 del decreto-legge 28*

ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, commi 2,4,6,7,8 primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8bis primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9bis 10, e agli articoli 23bis commi 1,2,3,4 e 7 e 24 sono valide ed efficaci sino alla scadenza del termine del 31 dicembre 2021;

- *viste* le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura con le quali sono state adottate linee-guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria a seguito della diffusione e della ripresa della pandemia in atto e, in particolare, la delibera del 4 novembre 2020;

- *visto* il verbale della riunione in data 15.7.2021 con l'ordine degli Avvocati di Roma, la Camera penale e la Camera civile;

- *rilevato* che i provvedimenti organizzativi sinora adottati per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale "in presenza" nel settore civile, da ultimo con i prot. n. 8496 del 3 luglio 2020, n. 9480 del 22 luglio 2020 e n. 16535 del 9 dicembre 2020, nonché per la sicurezza igienico-sanitaria con il prot. n. 6165 del 12 maggio 2020, hanno consentito lo svolgimento dell'attività giudiziaria in misura soddisfacente e comunque compatibile con il rispetto delle prescrizioni di contrasto alla diffusione del contagio epidemico;

- *ritenuto*, pertanto, che tali provvedimenti, unitamente, per quanto concerne le copie esecutive delle sentenze e degli altri provvedimenti di cui all'art. 475 c.p.c., alle "*linee-guida per il rilascio delle formule esecutive ai sensi dell'art. 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176*" dettate con il provvedimento n. 73 adottato il 18 gennaio 2021 e con il "*vademecum per l'utenza Ufficio Copie Sentenze Civili*", entrambi pubblicati sul sito *web* del Tribunale, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2021;

### **dispongono**

**1.** sino al 31 dicembre 2021, quanto allo **svolgimento dell'attività di udienza "in presenza"**, restano ferme le disposizioni impartite con il provvedimento prot. n. 9480

del 22 luglio 2020, prorogate con il provvedimento prot. n. 16535 del 9 dicembre 2020, e, in particolare, le seguenti:

- le udienze sono tenute dal lunedì al venerdì, anche in orario pomeridiano sino alle ore 18,00;
- le udienze sono ripartite in fasce orarie differenziate, limitando quanto più possibile il numero dei giudici che tengono udienza contemporaneamente in aule fra loro attigue o tali da non consentire il rispetto del divieto di assembramento;
- in ogni udienza devono essere diversificati gli orari di chiamata di ciascuna causa e quelli di convocazione delle parti, dei consulenti tecnici e dei testi di ciascuna causa;
- l'assunzione delle prove è preferibilmente effettuata nella parte finale delle fasce orarie antimeridiane e in quella iniziale della fascia pomeridiana, sino alle ore 17,00;
- le cause che prevedono la lettura del dispositivo in udienza o comunque richiedono la presenza del cancelliere vanno trattate entro le ore 17,00;
- ove sia prevedibile la presenza di un numero di persone maggiore di quello consentito dalla capienza dell'aula assegnatagli, il giudice provvede tempestivamente ad assicurare la disponibilità di una delle aule d'udienza, all'interno della sezione o del plesso, di maggiore capienza;
- i Presidenti di sezione vigilano sul rispetto rigoroso delle prescrizioni dettate per lo svolgimento dell'attività d'udienza;

**2.** sino al 31 dicembre 2021 restano altresì ferme le **ulteriori disposizioni** eventualmente impartite **dai Presidenti di sezione** pubblicate sul sito *web* del Tribunale;

**3.** sino al 31 dicembre 2021 restano valide le disposizioni impartite per l'**attività delle cancellerie e degli uffici aperti al pubblico** con il provvedimento prot. n. 9480 del 22 luglio 2020, prorogate con il provvedimento prot. n. 16535 del 9 dicembre 2020, nonché, per le previsioni in materia di copie esecutive, le *“linee-guida per il rilascio delle formule esecutive ai sensi dell'art. 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176”* dettate con il provvedimento n. 73 adottato il 18 gennaio 2021 e con il *“vademecum per l'utenza Ufficio Copie Sentenze Civili”*,

entrambi pubblicati sul sito *web* del Tribunale, fermo restando che nei prossimi mesi sarà monitorato il funzionamento delle attività di cancelleria, quanto ad idoneità delle misure già adottate a garantire l'efficienza del servizio in sicurezza, e saranno valutate, occorrendo, eventuali misure correttive entro il 30.09.2021, come programmato con i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'incontro in data 15.07.2021;

4. sino al 31 dicembre 2021 restano invariate le disposizioni per **l'ingresso e l'uscita negli edifici del Tribunale** (Via Damiana n. 2 per il plesso "Giulio Cesare", vecchio e nuovo edificio, sia per l'entrata sia per l'uscita; Viale Giulio Cesare n. 54/b per il plesso "Giulio Cesare", dalle ore 7,30 alle ore 8,50 per l'entrata del solo personale amministrativo e di magistratura; Viale Giulio Cesare n. 52 per l'entrata al plesso "Lepanto"; Via Lepanto n. 4 e Viale Giulio Cesare n. 54 per l'uscita dal plesso di "Lepanto"), nonché le prescrizioni riguardanti la **circolazione e il comportamento delle persone all'interno del Tribunale**, l'**osservanza delle misure di sicurezza individuale** impartite con il piano di sicurezza adottato con il provvedimento 6165 del 12 maggio 2020.


Si ringraziano i giudici ed il personale amministrativo per l'impegno e la collaborazione con cui, in questa difficile e prolungata grave congiuntura, stanno assicurando, entro limiti di sicurezza, lo svolgimento delle attività giurisdizionali di questo Tribunale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *web* del Tribunale.

Roma, 30 luglio 2021

Il Presidente del Tribunale

Roberto Regalò



La Dirigente Amministrativa

Caterina Stanieri

